

radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applichi il limite retributivo, pari a euro 240.000, fissato dall'art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89), precisando che, ai fini del rispetto di tale limite, non si applichino le esclusioni previste dall'art. 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) relative alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle loro controllate.

Con riferimento a tale prescrizione (vigente dal 15 novembre 2016 e rispetto alla quale la società si è riservata di effettuare un accantonamento di somme a fronte dei rischi di contenzioso discendenti dall'applicazione del limite ai compensi relativi ai rapporti in essere), il Consiglio di amministrazione di Rai, all'esito delle opportune valutazioni, nella seduta del 9 novembre 2016 ha deliberato di richiedere all'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico un'interpretazione puntuale della norma, attraverso la formulazione di uno specifico quesito ed ha proceduto, relativamente ai rapporti in essere con riferimento al personale dipendente e ai collaboratori e consulenti con contratti di natura non artistica, all'applicazione della stessa a partire dalle competenze del mese di dicembre 2016.

-Decreto legge del 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “mille-proroghe”).

L'art. 6, comma 3, del decreto ha modificato l'art. 49, comma 1-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 stabilendo che, nelle more dell'affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (secondo le nuove procedure introdotte dall'art. 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel quadro degli interventi già introdotti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220), e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dal 31 ottobre 2016 (e cioè fino al 29 aprile 2017), continuino a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la convenzione in atto, così prorogando, per il caso in cui non si addivenga prima al nuovo affidamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la vigenza dell'attuale concessione alla Rai del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

-Legge di riforma Rai – Modifiche di *governance*.

L'art. 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, modificando il testo dell'art. 49 del TUSMAR, ha previsto, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo gestorio, la riduzione a sette del numero dei membri del Consiglio di amministrazione e ridefinito la composizione, i requisiti, le incompatibilità, le cause di decadenza dall'ufficio e le procedure per la nomina dei membri del Consiglio.

La legge ha inoltre previsto che al Presidente possano essere affidate dal Consiglio, previa delibera assembleare autorizzativa, deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno.

È stata inoltre introdotta la figura dell'Amministratore delegato, dotato di ampi poteri di firma degli atti e contratti aziendali nonché di gestione del personale e nomina dei dirigenti. Tali poteri vengono esercitati già dall'attuale Direttore generale, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società, fino al primo rinnovo del Consiglio.

Il nuovo art. 49-bis TUSMAR ha precisato che i componenti degli organi di amministrazione (incluso, dunque, l'Amministratore Delegato) e controllo della società sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

-Legge di riforma Rai - Redazioni e strutture regionali.

La legge 28 dicembre 2015, n. 220 ha innovato l'art. 45 TUSMAR, precisando che l'informazione pubblica debba essere garantita attraverso la presenza, in ciascuna Regione e Provincia Autonoma, di "redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni", nel rispetto delle garanzie a tutela delle minoranze linguistiche. Il nuovo comma 3 dell'art. 45 prevede che le sedi di Bolzano, di Trento, della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia-Giulia mantengano la propria autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio loro affidati, fungendo anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. Vengono inoltre inseriti i nuovi commi 3-bis e 3-ter. In particolare, nel comma 3-bis, relativo alla Convenzione con la provincia Autonoma di Bolzano, sono precisati i contenuti del predetto accordo ed è previsto che i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina – rispetto ai quali viene eliminato il riferimento alla considerazione dei proventi del canone e da rappresentarsi in apposito centro di costo del bilancio della Rai – siano assunti, nell'ambito delle risorse fissate per il concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (art. 79, comma 1, lett. c del T.U. di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dalla provincia autonoma di Bolzano nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano. Il successivo comma 3-ter prevede che l'importo di 10.313.000 di euro di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di 9.687.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a 5.000.000 di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

-Legge di riforma Rai - contratti conclusi dalla Rai e dalle società controllate.

Il neo-introdotto art. 49-ter, comma 1, del TUSMAR precisa che i contratti conclusi dalla Rai e dalle società da essa interamente partecipate aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), dall'applicazione della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici e che essi non sono soggetti all'obbligo procedurale dell'invito ad almeno cinque concorrenti previsto dall'art. 27, comma 1, secondo periodo del citato codice, fermo restando comunque il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Il successivo comma 2 dell'art. 49-ter TUSMAR stabilisce, poi, che i contratti conclusi dalla Rai e dalle società da essa interamente partecipate aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti individuati al periodo precedente, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali per essi previsti dal codice dei contratti pubblici, fermo restando l'obbligo di affidamento nel rispetto dei sopra citati principi di matrice comunitaria.

-Copertura del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni - decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 maggio 2016, n. 94, "Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Canone Rai in bolletta)" - Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate – decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) – legge di bilancio per il 2017.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 293) ha previsto che, per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento non potesse superare quella fissata per l'anno 2014. La medesima norma ha disposto, altresì, a decorrere dall'anno 2015, la riduzione del 5% delle somme da riversare alla Rai per la copertura del costo di fornitura del servizio pubblico.

Con decreto del 29 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni (MISE) ha pertanto mantenuto inalterato l'ammontare del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2015 rispetto all'anno 2014.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha fissato in euro 100,00 per il 2016 la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato (art. 1, comma 152) e ha introdotto una nuova presunzione di detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione

delle radioaudizioni, che opera in caso di esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

Allo scopo di superare dette presunzioni (con conseguente non addebitabilità del canone), a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi all’Agenzia delle Entrate con le modalità definite con provvedimento del Direttore della stessa<sup>4</sup>.

Il canone, suddiviso in 10 rate mensili, è ora addebitato nelle fatture emesse dall’azienda erogatrice dell’energia elettrica collegate alla predetta utenza, con distinta individuazione nel contesto della fattura dell’importo dovuto a titolo di canone (comma 153, lett. c) della legge di stabilità).

In attuazione dell’art. 1, comma 154 della richiamata legge – che ha demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico la determinazione, tra l’altro, dei termini e delle modalità per il riversamento all’Erario, da parte delle imprese elettriche, degli importi riscossi a titolo di canone e addebitati nelle fatture emesse dalle aziende erogatrici nonché le misure tecniche attuative – il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 maggio 2016, n. 94, “Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Canone Rai in bolletta)” ha delineato gli snodi procedurali e temporali connessi alle nuove modalità di pagamento dell’imposta, occupandosi tra l’altro: dell’allineamento delle banche dati fra i “soggetti rilevanti” nel meccanismo di riscossione (Acquirente Unico S.p.a., Agenzia delle Entrate, imprese elettriche); dell’addebito del canone nelle fatture emesse dall’impresa elettrica e del successivo riversamento all’Erario dei canoni incassati da parte dei fornitori di energia (entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, entro il 20 dicembre di ciascun anno con riferimento all’intero canone riscosso); delle modalità di comunicazione, da parte di Acquirente Unico S.p.a. e delle imprese elettriche e nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dei dati utili ai fini del controllo; delle dichiarazioni, dei reclami e dei rimborsi delle somme non dovute, da effettuarsi con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate<sup>5</sup>; dei profili di privacy e degli adempimenti in capo alle imprese elettriche.

Con riferimento alle eventuali maggiori entrate rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2016, discendenti dalle nuove modalità di pagamento

<sup>4</sup> Il provvedimento adottato il 24 marzo 2016 recante “Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello”, successivamente è stato modificato con atto del 21 aprile 2016).

<sup>5</sup> Il provvedimento recante “Definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, e approvazione del relativo modello” è stato adottato il 2 agosto 2016.

del canone, i commi 160 e ss. hanno chiarito che l'extra-gettito sarà riservato all'Erario per una quota pari al 33 % del suo ammontare per l'anno 2016 e del 50 % per gli anni 2017 e 2018, ferma restando l'assegnazione alla Rai della restante quota e la destinazione a specifiche finalità di quote delle entrate da canone sulla base della legislazione vigente. Viene poi precisato che le somme derivanti dall'extra gettito non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai sensi dell'art. 1, comma 158, della legge di stabilità è esclusa l'applicabilità delle nuove disposizioni alle attività di accertamento e riscossione coattiva e al canone di abbonamento speciale per la detenzione di apparecchi fuori dall'ambito familiare.

L'art. 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha successivamente previsto, per l'anno 2017, la riduzione a 90 euro della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, ai sensi del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 880.

L'art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali), comma 2 del decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244 ( "mille-proroghe") ha disposto, con riferimento ai Comuni individuati ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, l'ulteriore proroga di sei mesi della sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (relative, tra gli altri, ai settori dell'energia elettrica e della radiotelevisione pubblica), già disposta dall'art. 48, comma 2, del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Risultano tuttora pendenti i giudizi, incardinati dalla società nel 2015 in sede amministrativa e civile, relativi ai provvedimenti, emanati nel 2014, di riduzione delle somme da riversare alla concessionaria per la copertura del costo di fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo.

-Determinazione della misura del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.

L'art. 1 del decreto del MISE del 30 dicembre 2015 (Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016) ha mantenuto invariato, per l'anno 2016 (rispetto alle misure stabilite nelle tabelle 3 e 4 indicate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014), l'importo dei canoni di abbonamento speciale dovuti: i) per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi; ii) per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili.

Risultano tuttora pendenti i giudizi, incardinati nel 2014 e nel 2015 in sede amministrativa, relativi ai provvedimenti emanati nel 2013 e nel 2014, con i quali era stato mantenuto inalterato, rispetto agli anni precedenti, l'ammontare del canone unitario di abbonamento alle radiodiffusioni per gli anni 2014 e 2015, indipendentemente dall'ammontare dei costi sostenuti da Rai per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico, come risultanti dai conti annuali separati predisposti dalla concessionaria e certificati dalla società di revisione.

-Contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2016.

L'art. 5 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) ha stabilito che, per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge ad AGCOM, la misura dei diritti amministrativi fosse determinata in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso (art. 34, comma 2-bis, decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259– Codice delle comunicazioni elettroniche).

La misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, nonché le relative istruzioni, sono state impartite con le delibere n. 605/15/CONS del 5 novembre 2015 e n. 34/16/CONS del 28 gennaio 2016, con le quali l'Autorità ha stabilito che sono tenuti al versamento della contribuzione, entro il 1° aprile 2016, le imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso (nella misura pari all'1,4 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera), nonché gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità (in misura pari al 2 per mille dei predetti ricavi). La Rai ha provveduto al pagamento del contributo con espressa riserva di ripetizione, ed ha poi adito il TAR Lazio.

Risulta tuttora pendente il ricorso al Presidente della Repubblica presentato dalla società avverso la delibera AGCOM n. 567/14/CONS del 6 novembre 2014 e il provvedimento dell'Autorità prot. n. 0040247 del 29 aprile 2015; il contributo per l'anno 2015 è stato comunque versato.

-Contributi dovuti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sulla base dell'art. 5 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) e di quanto indicato nella circolare diramata dalla Direzione generale del MISE il 22 dicembre 2015, il Ministero ha richiesto alla Rai, con la comunicazione dell'11 gennaio 2016, di versare per l'anno 2016 l'importo di euro

111.000,00 entro il successivo 31 gennaio, a titolo di contributo per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del MISE; il contributo stesso è stato determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta (diritti amministrativi – art. 34, comma 2 e art. 1-bis, all. 10, Codice delle comunicazioni elettroniche). La società, dopo aver provveduto al pagamento con riserva di impugnazione e ripetizione, ha successivamente proposto ricorso avverso la predetta comunicazione e la circolare esplicativa del MISE innanzi al TAR Lazio. Con nota del 12 aprile 2016 il MISE ha richiesto il pagamento del contributo per i diritti amministrativi dovuti per gli anni 2014 e 2015. La società, dopo aver provveduto anche in questo caso al pagamento della somma richiesta con espressa riserva di contestare in sede giurisdizionale le pretese economiche del Ministero e di ripetere le somme versate, ha impugnato la nota con motivi aggiunti nel giudizio già pendente innanzi allo stesso TAR.

Con nota del 22 gennaio 2016 il Ministero ha altresì avanzato, ai sensi dell'art. 2-bis, all. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche – secondo il quale le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento di determinati contributi per ogni collegamento monodirezionale – la richiesta di pagamento di un contributo per i collegamenti in ponte radio per l'anno 2016, per un importo pari a euro 302.271,50.

La società, anche in questo caso, ha provveduto al pagamento delle somme relative all'anno 2016 con riserva di ripetizione degli importi eventualmente non definitivamente dovuti e ha impugnato la nota del 22 gennaio 2016 con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale in seguito all'opposizione del Ministero.

#### -Contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale.

Con delibera 494/14/CONS del 30 settembre 2014, l'AGCOM, in attuazione dell'art. 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44 e dell'art. 35 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, ha provveduto alla definizione dei criteri per la determinazione dei contributi per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri. L'Autorità, in particolare, ha abbandonato il criterio, applicato in passato, della commisurazione del canone al fatturato dell'impresa titolare dell'uso delle frequenze, ritenuto superato anche a livello comunitario, e ha preso come base di riferimento il valore indicato dal MISE quale minimo d'asta nella procedura competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui alla delibera n. 277/13/CONS. Con decreto del MISE del 29 dicembre 2014 è stato fissato, in via transitoria, l'importo dell'acconto del contributo per l'utilizzo delle frequenze nelle bande

televisive terrestri per l'anno 2014, in una somma pari al 40% dell'importo versato nell'anno 2013, che la società ha provveduto a corrispondere entro il termine previsto del 31 gennaio 2015.

Il comma 172 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha caducato la descritta modalità di determinazione da parte dell'AGCOM (e di applicazione da parte del MISE) dei contributi dovuti dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale per l'utilizzo delle frequenze televisive in tecnica digitale, abrogando l'art. 3-quinquies, comma 4, della legge 26 aprile 2012, n. 44. La predetta determinazione è stata rimessa (anche per gli anni 2014 e 2015) ad un decreto del MISE, emanato il 4 agosto 2016 e recante “Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016”. Ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto ciascun operatore di rete in ambito nazionale è tenuto a corrispondere, per gli anni 2014, 2015 e 2016 il contributo annuale di euro 1.966.990 per ciascuna rete (multiplex).

Con nota del 21 ottobre 2016 il MISE ha richiesto alla concessionaria il pagamento, entro il 31 dicembre 2016, di euro 18.985.811,00 a titolo di contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016 (somma al netto di quanto versato a titolo di acconto per l'annualità 2014 ai sensi del decreto MISE del 29 dicembre 2014, con cui è stato fissato in via transitoria l'importo dell'acconto del contributo per l'utilizzo delle frequenze per l'anno 2014, in un importo pari al 40% di quello versato nell'anno 2013). Il pagamento del contributo richiesto è stato effettuato nel prescritto termine con riserva di impugnazione e ripetizione delle somme o dell'eventuale differenza.

Risulta tuttora pendente il giudizio incardinato nel 2015 dalla Rai, che ha impugnato innanzi al TAR Lazio il decreto del MISE del 29 dicembre 2014, con il quale il Ministero, riferendosi al criterio del fatturato, aveva fissato, in via transitoria, l'importo dell'acconto del contributo per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l'anno 2014.

-Canone annuale per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica per l'anno 2016.

La Rai ha provveduto, in data 28 ottobre 2016, al pagamento di euro 82.952,00 a titolo di canone annuale per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, dovuto dalle emittenti radiofoniche nazionali che operano via etere in tecnologia diffusiva analogica ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, commi 9 e 10, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 ottobre 2000 (Individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al

pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488). La richiamata disciplina prevede che i soggetti titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private, e comunque i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale siano tenuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al pagamento di un canone nella misura dell'1% del fatturato riferibile all'attività radiofonica, tenuto conto, per quanto concerne la concessionaria pubblica, dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico, al netto dei diritti dell'erario, con un tetto massimo stabilito, da ultimo, dalla delibera n. 613/06/CONS in euro 82.952,00 per le emittenti radiofoniche nazionali.

-Rai Way.

In data 25 febbraio 2015 la società EI Towers ha comunicato l'intenzione di avviare un'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) sul totale delle azioni della società Rai Way. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritenendo che l'operazione comunicata potesse comportare l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa e costituire una concentrazione, ha avviato l'istruttoria nei confronti delle società EI Towers e Rai Way in data 10 marzo 2015.

Detta istruttoria si è chiusa per non luogo a provvedere in data 30 aprile 2015, all'esito del formale ritiro, da parte di EI Towers S.p.A. della comunicazione dell'operazione di concentrazione.

-Delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

La legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, ha riformato il reato di false comunicazioni sociali per tutte le società (quotate e non), attraverso la sostituzione dell'art. 2621 c.c. (relativo alle sole società non quotate) e dell'art. 2622 c.c. (riferibile alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea), introducendo altresì gli artt. 2621-bis e 2621-ter c.c. e modificando coerentemente l'art. 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il provvedimento ha tra l'altro esteso l'ambito soggettivo di applicazione del reato di concussione (art. 317 c.p.) all'incaricato di pubblico servizio e ampliato le funzioni dell'ANAC, attribuendole le funzioni di vigilanza e di controllo su contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

La legge ha introdotto altresì ulteriori obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti, come la Rai, nei confronti dell'ANAC.

-Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

In data 25 giugno 2015 sono state diramate dall'ANAC le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte delle società, degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. L'applicazione delle stesse è sospesa per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, e per le loro controllate, in attesa degli esiti del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF hanno avviato con la CONSOB in ragione delle peculiarità del regime giuridico applicabile a tali società.

Con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha definitivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che costituisce il primo PNA adottato a seguito della riforma introdotta con il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 90.

-Collaborazione in materia radiotelevisiva fra i Governi italiano e sammarinese.

La legge 29 settembre 2015, n. 164, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008”, ha consacrato il rinnovo, da parte dei Governi italiano e sammarinese, dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva stipulato a Roma il 23 ottobre 1987. La durata dell'accordo stesso è fissata in cinque anni, con rinnovo tacito per periodi annuali, salvo denuncia con preavviso di due mesi<sup>6</sup>.

-Annullamento della procedura per l'assegnazione dei diritti di uso per l'utilizzo delle frequenze in banda televisiva. Soggetti aventi titolo all'indennizzo.

Il decreto del MISE del 6 novembre 2015, attinente alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso per l'utilizzo delle frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre di cui al bando dell'8 luglio 2011 e al relativo disciplinare di gara (c.d. *beauty contest*), cui la Rai ha preso parte con riferimento ai lotti B1 e B2, procedura richiamata (ed annullata) dall'art. 3-quinquies, comma 6, della legge 26 aprile 2012, n. 44, ha definito i destinatari, i criteri e le modalità per

<sup>6</sup> Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo il Governo italiano concorrerà con una somma forfettaria annuale stabilita in euro 3.098.000 per il 2008 e da una apposita Convenzione quinquennale tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Rai per il successivo periodo. Agli oneri derivanti dalla predetta legge (pari a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2014) si provvede, per l'anno 2014, quanto ad euro 2.902.000, mediante utilizzo delle risorse già trasferite, per le medesime finalità, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, quanto ad euro 196.000 per l'anno 2014 ed a euro 3.098.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

l’attribuzione dell’indennizzo all’esito dell’annullamento della gara stessa. Nel mese di maggio 2016 la società ha incassato a detto titolo la somma di euro 92.305,69.

-Accordo tra l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano.

I commi 167-168 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 hanno autorizzato la spesa di 2,724 milioni di euro annui, a partire dal 2016, in vista dell’attuazione dell’accordo tra l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010. A tal riguardo è stato previsto che il MISE avvisasse, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d’uso che mettesse a disposizione – senza oneri per la Città del Vaticano e con diritto al rimborso degli importi di aggiudicazione corrisposti – capacità trasmissiva su un multiplex televisivo avente determinate caratteristiche.

-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici adottato sulla base della legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, che ha, tra l’altro, abrogato il previgente Codice (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

La Rai sta adeguando le proprie procedure interne alla normativa di riferimento per l’affidamento dei contratti pubblici, sia nel settore ordinario, sia in quelli che sono – per espressa previsione legislativa – esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, in particolare – con riferimento a questi ultimi – procedendo con la previsione di nuovi criteri e procedure di affidamento dei contratti di cui all’art. 49-ter TUSMAR.

Infatti, l’art. 49-ter, comma 1, del TUSMAR, introdotto dalla legge di riforma della Rai, prevede che i contratti conclusi dalla concessionaria e dalle società da essa interamente partecipate aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, siano esclusi, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 17 del nuovo Codice), dall’applicazione della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici e che essi non siano soggetti all’obbligo procedurale dell’invito ad almeno cinque concorrenti previsto dall’art. 27, comma 1, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 (procedura non più prevista

dall'attuale Codice), fermo comunque restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità (ai sensi dell'attuale art. 4).

Il successivo comma 2 dell'art. 49-ter TUSMAR stabilisce, poi, che i contratti conclusi dalla Rai e dalle società da essa interamente partecipate aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti individuati al periodo precedente, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non siano soggetti agli obblighi procedurali per essi previsti dal codice dei contratti pubblici, fermo restando l'obbligo di affidamento nel rispetto dei sopra citati principi di matrice comunitaria.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha armonizzato le previsioni legislative con norme di coordinamento; in particolare l'art. 216, al comma 24, stabilisce tra l'altro, che “All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17 (relativo agli appalti ed alle concessioni esclusi dall'applicazione del Codice e in buona parte coincidenti con i contratti di cui all'art. 19 del previgente decreto legislativo 163/2006), 4 (che impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nell'affidamento dei contratti esclusi) e alla disciplina del presente codice”.

Nelle more dell'adeguamento delle procedure aziendali la società continua ad applicare le vigenti Istruzioni Interne per l'affidamento dei contratti pubblici approvate dal Consiglio di Amministrazione nel novembre 2014, in quanto compatibili con l'attuale quadro normativo.

-Provvedimenti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

a) Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, provvede alla revisione e alla semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

L'art. 3, in particolare, ha inserito, dopo l'art. 2 del decreto legislativo 33/2013, l'articolo 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione), il cui comma 2 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi anche, in quanto compatibile, alle società in controllo

pubblico come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in vigore dal 23 settembre 2016), escludendo comunque le società quotate, come anch’esse definite dal medesimo Testo Unico, tra cui la Rai e le società dalla stessa controllate.

Per quanto riguarda l’attività di pubblico interesse svolta dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, gli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, per le società in partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi sono specificatamente disciplinati all’interno della legge di riforma (l. n. 220/2015).

Inoltre, l’art. 41 del decreto legislativo ha modificato l’articolo 1 della legge n. 190 del 2012 con l’inserimento del comma 2-bis, ai sensi del quale il Piano nazionale anticorruzione rappresenta l’atto di indirizzo, oltre che per le pubbliche amministrazioni (ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione), per gli altri soggetti di cui al sopra illustrato art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Un nuovo comma è espressamente dedicato agli organismi indipendenti di valutazione.

b) il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in vigore dal 23 settembre 2016, provvede al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni normative in argomento non trovano applicazione per le società quotate, tra cui rientrano le società a partecipazione pubblica che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (come la Rai) e le società partecipate dalle stesse (come le società del gruppo Rai) (art. 1, comma 5). L’art. 1, comma 4 del decreto fa poi salve le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguitamento di una specifica missione di pubblico interesse.

Si applicano alle società quotate, fermo restando quanto stabilito dal citato art. 1, comma 4, le previsioni di cui agli artt. 8 (in materia di acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società già costituite e quotate, unicamente nei casi in cui l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio) e 9 (in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche, esercizio dei diritti del socio pubblico, patti parasociali, decorrenza dell’efficacia degli atti di nomina e di revoca degli organi sociali da parte del socio pubblico) del citato decreto legislativo.

-Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati” - Revisione legale dei conti.

Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati” ha modificato in più punti il Testo Unico sulla revisione legale dei conti (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) ed in particolare il Capo V dedicato alle disposizioni speciali riguardanti, tra l’altro, gli Enti di Interesse Pubblico, nel cui novero sono ricomprese le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea, tra le quali rientra la Rai.

-Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2016, recante “Individuazione dei media specializzati ai fini della pubblicità di giochi con vincite in denaro”.

Il decreto rappresenta una misura attuativa della legge di stabilità 2016 e, in particolare, del relativo art. 1, comma 939, che, nel vietare la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, ha previsto, tra l’altro, l’esclusione dal divieto dei media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

L’art. 2 del decreto reca la definizione di “media specializzati”, cui non possono in alcun caso essere ricondotti i canali televisivi o radiofonici, diffusi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, indirizzati in via esclusiva o prevalente ad un pubblico di minori.

Dal gennaio 2016 la Rai ha sospeso la pianificazione di pubblicità tabellare dei giochi con vincita in denaro tra le ore 7:00 e le 22:00.

-Legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea 2015).

L’articolo 20 della legge ha delegato il Governo all’attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore, dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, dettando specifici principi e criteri direttivi con particolare riferimento all’ordinamento e al funzionamento della società italiana degli autori ed editori (SIAE) e degli altri organismi di gestione collettiva dei diritti, volti al miglioramento degli standard di *governance* e di trasparenza, efficienza e rappresentatività,

attraverso una puntuale disciplina degli obblighi informativi e dei meccanismi di controllo di quanto amministrato per conto dei titolari dei diritti.

Con riguardo agli utilizzatori, i citati principi prevedono che essi siano obbligati a presentare alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto delle tempistiche richieste, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; in caso di violazione di tale obbligo, dovranno essere previste sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili.

-Inclusione della Rai nell'elenco ISTAT.

Nella G.U. del 30 settembre 2016 è stato pubblicato l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni che, com'è noto, concorrono al perseguitamento degli obiettivi di finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità, essendo soggette all'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

La Rai è stata inclusa nella sezione “Amministrazioni centrali - Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”.

A tale riguardo la società ha costituito una apposita *task force* per la valutazione degli impatti derivanti dal citato inserimento nonché per l'identificazione delle iniziative da adottare; in data 25 ottobre 2016 ha formulato istanza di accesso agli atti onde conoscere gli specifici presupposti che hanno consentito l'inclusione nell'elenco, cui l'Istat ha fornito risposta in data 24 novembre 2016.

Con nota del 15 dicembre 2015 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato alla Rai la condivisione del criterio adottato dall'organo gestore della società nella seduta del 19 ottobre 2016 e relativo all'individuazione della tempistica di riferimento (a partire dal 1° gennaio 2017) per l'applicazione del complesso delle disposizioni normative previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT.

Successivamente, l'art. 6, comma 4, del decreto legge del 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (“mille-proroghe”) ha differito al 1° gennaio 2018 la produzione degli effetti nei confronti della Rai delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT (da ultimo compendiate nel quadro sinottico aggiornato al mese di settembre 2016 e allegato alla circolare della Ragioneria

generale dello Stato n. 26 del 7 dicembre 2016), precisando che restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater TUSMAR, in materia di limiti massimi retributivi.

-Legge 14 novembre 2016, n. 220 – Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Il provvedimento – il cui termine di raffronto è costituito, principalmente, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 – nel definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'attività audiovisiva, è volto a riformare e razionalizzare, anche attraverso deleghe al Governo, la normativa in diverse materie, tra cui quella della promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. L'art. 5 della legge delinea i requisiti di attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive, parametro fondamentale cui è ancorata la possibilità di ottenere i contributi previsti, in particolare, dal Capo III (artt. 12-27) della legge, dedicato alle diverse misure di finanziamento e fiscalità a sostegno del settore (tra cui crediti d'imposta e contributi automatici e selettivi). L'art. 13 ha istituito, a decorrere dall'anno 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato attraverso una percentuale delle entrate derivanti dal versamento, nell'anno precedente, delle imposte IRES e IVA da parte dei soggetti che operano nei settori rilevanti.